



Sezione degli enti locali  
Via Carlo Salvioni 14  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 17 11  
e-mail di-sel@ti.ch  
web www.ti.ch/sel

**INTIMAZIONE****07 SET. 2022**

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 15 luglio 2022 del Municipio del Comune di Ascona, con cui è chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica;

preso atto che:

- il regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 17 maggio 2022;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso 4 agosto 2022/11 agosto 2022 dell'Ufficio energia del DFE, secondo il quale:

- **art. 40**  
L'indicazione in "via di reclamo" va sostituita con "in via di ricorso". Da valutare inoltre la possibilità di inserire eventuali altre precisazioni in merito alle vie di contestazione (vedi ad esempio per le contestazioni di ordine tecnico ecc.).

Considerato,

### **In generale**

La Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) prevede specifiche disposizioni in merito agli aspetti tariffali, così come competenze al riguardo della Commissione dell'energia elettrica (EiCom - art. 21 e segg. LAEI). Parimenti l'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI - art. 4 e segg.).

Dal canto suo la LA-LAEI prevede disposizioni e competenze in materia di armonizzazione tariffale (art. 9 e segg. LA-LAEI), unicamente però per quanto attiene alle tariffe per l'uso della rete.

Ciò posto, non compete alla Sezione degli enti locali nella procedura prevista dagli artt. 186 e segg. LOC esprimersi su detti aspetti. Spetterà piuttosto alle competenti istanze pronunciarsi in merito, nelle specifiche procedure previste dalle leggi speciali.

Nel dispositivo della presente risoluzione si riservano pertanto espressamente competenze e decisioni di altre istanze sui contenuti del Regolamento. La presente ratifica concerne quindi solo gli aspetti di rilievo per la procedura in base alla Legge organica comunale.

Per quanto attiene al contributo per prestazioni pubbliche si rinvia invece al commento all'art. 34 al punto seguente.

Decisione n. Incarto3459 del 6 settembre 2022

## ***Sui singoli disposti***

### **art. 34**

Con quest'articolo si regola l'imposizione di un contributo all'utenza per prestazioni di interesse pubblico, in particolare la partecipazione alla copertura dei costi per l'illuminazione pubblica. Il medesimo è calcolato sul consumo di tutta l'utenza allacciata nel comprensorio di distribuzione.

Per un tributo simile da una sentenza del Tribunale Federale del 2017 (cfr. DTF 143 II 283) - concernente il Canton Basilea Città (vedi le *Industrielle Werke Basel*) - si può dedurre:

- il principio secondo cui i tributi e le prestazioni agli enti pubblici per l'approvvigionamento elettrico (tra cui ricade quello in narrativa) non sottostanno alla LAEI; non fanno quindi parte dei costi disciplinati dal diritto federale. Se presenti, essi devono essere regolati dal diritto cantonale o eventualmente da quello comunale;
- è considerato ammissibile l'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica ai consumatori finali di energia elettrica; ciò tuttavia non a titolo di tassa d'uso, bensì di imposta speciale, e meglio di un'imposta di attribuzione dei costi (*Kostenanlastungssteuer*). Mediante l'addossamento in discussione non viene infatti arbitrariamente gravato un gruppo particolare di contribuenti, bensì viene chiamato in causa un cerchio di soggetti che corrisponde tutto sommato all'insieme della popolazione, che è in definitiva la beneficiaria dell'illuminazione pubblica;
- è ammesso il principio per cui non per forza una prestazione generale deve essere finanziata con le imposte generali. Il semplice fatto che sia ipotizzabile anche un finanziamento tramite quest'ultime, non rende illegittima o oggettivamente insostenibile diversa soluzione.

La sentenza del Tribunale Federale del 2017 è posteriore alle risoluzioni governative del 2016 su ricorso con cui addossamenti quale quello in discussione - considerati in quella sede quali tasse d'uso - non erano stati ritenuti dal Consiglio di Stato conformi ai principi del diritto superiore.

Segnatamente tenuto conto della citata sentenza del Tribunale Federale, si ritiene che a determinate condizioni vi sia spazio per entrare nuovamente in materia nel senso di una ratifica da parte della scrivente Sezione di articoli di regolamento comunale che prevedono l'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica all'utenza finale. Ciò ovviamente con le riserve del caso, in particolare senza nessuna garanzia che gli stessi possano essere confermati a livello superiore in sede di eventuale procedura ricorsuale.

Quale base legale a livello cantonale per i medesimi può essere ritenuto l'art. 14b LA-LAEI, che concede ai Comuni la facoltà di prelevare un corrispettivo per "altre prestazioni" effettuate a loro favore dal gestore di rete, purché esposte separatamente e conformi al diritto federale.

Al riguardo si rimanda alle considerazioni nel documento della Sezione degli enti locali **Possibile modello di finanziamento dell'illuminazione pubblica, Working paper SEL No. 1, Bellinzona, aprile 2019**, così come a quelle nelle successive comunicazioni al Municipio di Ascona del 20 ottobre 2021 e del 16 marzo 2022.

**Va nondimeno ritenuto che un'imposizione del genere rientra nelle libere scelte di autonomia comunale degli organi comunali; essa non deriva in nessun modo da vincoli o scelte di diritto superiore. Tale aspetto non è irrilevante in questo momento, visto il forte rincaro dei prezzi dell'energia in atto, che inevitabilmente peserà in misura importante sul consumatore finale.**

Decisione n. Incarto3459 del 6 settembre 2022

Come detto la ratifica della Sezione degli enti locali della regolamentazione non pregiudica poi in nessun modo il giudizio delle Autorità superiori eventualmente adite su ricorso o attraverso altre procedure di legge. Ciò vale anche in riferimento all'eventuale necessità di coinvolgimento del Sorvegliante dei prezzi in riferimento al contributo in questione.

Per quanto attiene ai contenuti dell'art. 34 si reputa che le premesse per la sua approvazione - riservata la modifica d'ufficio di cui si dirà in seguito - siano per le seguenti ragioni date:

- il disposto è sufficientemente strutturato. In ossequio al principio di legalità, esso prevede lo scopo dell'addossamento, la cerchia dei contribuenti, la base e i criteri di calcolo dell'imposta di addossamento;
- dai dati riportati nel messaggio municipale 11/2022 del 14 aprile 2022 risulta pure rispettato il principio della copertura dei costi, essendovi una correlazione fra l'importo massimo di prelievo e i costi derivanti al Comune dall'illuminazione pubblica a beneficio dell'utenza chiamata a pagare l'imposta speciale;
- i criteri di calcolo dell'imposta di addossamento sono fissati in modo schematico, tuttavia sono ancora in linea con i principi della parità di trattamento (uguaglianza giuridica), della proporzionalità e di causalità.

I costi computabili si riferiscono ai costi di un'illuminazione pubblica di cui tutta la popolazione può in definitiva beneficiare a titolo gratuito; ciò pur non trattandosi solo di illuminazione stradale in senso stretto (vedi comunicazione della Sezione degli enti locali dell'ottobre 2021 e del marzo 2022).

Per chiarezza il disposto è tuttavia precisato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

... omissis ...

- *i costi ripartibili comprendono ... omissis ..., i costi del personale riferiti alle prestazioni di pubblico interesse di cui al punto precedente **se non già computati nei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.***

... omissis ...

#### **art. 40**

Si dispone per la seguente modifica d'ufficio (parte in grassetto), tenuto conto dell'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e la conseguente modifica della LOC a partire dal 1. luglio 2019 (vedi anche preavviso dell'Ufficio dell'energia):

*Le contestazioni ... sono decise **in via di ricorso dal Consiglio di Stato.** Contro la decisione ... è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo **(art. 40 LMSP).***

**Sono riservate eventuali procedure di legge speciale.**

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione del Regolamento va pubblicato all'albo comunale;

Decisione n. Incarto3459 del 6 settembre 2022

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**risolve:**

1. È approvato il nuovo Regolamento per la fornitura e/o il trasporto dell'energia elettrica del Comune di Ascona. Sono riservati i punti seguenti.

2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio (parti in grassetto):

**art. 34**

... omissis ...

- *i costi ripartibili comprendono ... omissis ..., i costi del personale riferiti alle prestazioni di pubblico interesse di cui al punto precedente **se non già computati nei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.***

... omissis ...

**art. 40**

*Le contestazioni ... sono decise **in via di ricorso** dal Consiglio di Stato. Contro la decisione ... è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (**art. 40 LMSP**).*

**Sono riservate eventuali procedure di legge speciale.**

3. La presente approvazione è data limitatamente ai disposti di rilievo nell'ambito di una procedura ai sensi degli artt. 188 e segg LOC, che non debbono essere oggetto di speciale procedura di preavviso, approvazione e ratifica di pertinenza di altre istanze in virtù del diritto superiore federale e cantonale. Si rinvia per il resto alle considerazioni della presente risoluzione.

4. Sono riservati i diritti dei terzi.

5. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Ascona.

6. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Decisione n. Incarto3459 del 6 settembre 2022

7. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Ascona, Piazza San Pietro 1, 6612 Ascona;
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Ufficio energia del DFE (dfe-energia@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa



La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso

Carla Biasca



